

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.)

Presentato alla Presidenza il 24 luglio 1956

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 11 aprile 1953, n. 298, recante norme per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare, nel disciplinare il credito a medio termine a favore delle

medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio predetto, ha istituito il Credito industriale sardo (C. I. S.) ed ha riformato l'ordinamento degli Istituti già

esistenti, e cioè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S.V. E. I. M. E. R) e l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.).

Per il raggiungimento delle finalità sopra cennate gli Istituti suddetti possono convenire, in virtù dell'articolo 15 della stessa legge, la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, a garanzia delle operazioni di mutuo, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari effettuati con i mezzi indicati dall'articolo 11 della cennata legge n. 298 (fondo di dotazione, fondo speciale, obbligazioni e buoni fruttiferi).

Con la legge 12 febbraio 1955, n. 38, sono stati costituiti presso ciascun Istituto dei fondi di rotazione a carattere permanente destinati alla concessione di « finanziamenti per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammoderna-

mento di quelle già esistenti ». Per dette operazioni ciascun Istituto deve tenere una gestione separata con contabilità apposite.

Poiché sono stati avanzati dubbi in merito alla applicabilità dell'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298 (facoltà concessa agli Istituti di convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari) anche alle operazioni da effettuarsi ai sensi della suddetta legge 12 febbraio 1955, n. 38, e per evitare che gli Istituti siano costretti a richiedere la costituzione di altre più onerose garanzie e rendere quindi maggiormente gravoso per i richiedenti l'accesso alle provvidenze previste da questa ultima legge, si è ravvisato necessario integrare l'articolo 15 della menzionata legge 11 aprile 1953, n. 298, con l'inserzione di un comma aggiuntivo che contempra la possibilità, per gli Istituti, di assumere il privilegio in questione anche per i finanziamenti effettuati con fondi diversi da quelli originariamente previsti.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti suddetti potranno convenire la costituzione del privilegio speciale di cui al precedente comma anche a garanzia delle operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dalla presente legge ».